

Impugnazione proposta il 19 settembre 2017 dall'Ucraina avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 19 luglio 2017, causa T-348/14 DEP, Yanukovych / Consiglio

(Causa C-551/17 P)

(2018/C 022/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ucraina (rappresentante: M. Kostytska, Advocate)

Altre parti nel procedimento: Oleksandr Viktorovych Yanukovych, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

Con ordinanza del 23 novembre 2017, la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha dichiarato l'impugnazione irricevibile.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 2 ottobre 2017 — Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

(Causa C-577/17)

(2018/C 022/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Parti intervenienti: Clinton Osas Alake alias Klenti Solim, Cynthia Nomamidobo, mj. Prince Nomamidobo

Questioni pregiudiziali

- 1) Se lo Stato membro richiesto — che risulta competente in base ai criteri enunciati al capo III del regolamento Dublino III ⁽¹⁾ — possa ancora accogliere efficacemente una richiesta di ripresa in carico ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, anche quando il termine per la risposta stabilito nell'articolo 25, paragrafo 1, del medesimo regolamento sia già scaduto e in precedenza lo Stato membro richiesto abbia già respinto entro i termini la richiesta di ripresa in carico, e anche per la domanda di riesame fondata sull'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di applicazione ⁽²⁾ sia stato comunicato tempestivamente l'esito negativo.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se, a seguito del rigetto della richiesta di ripresa in carico disposto entro i termini dallo Stato membro competente in base ai criteri enunciati al capo III del regolamento Dublino III, lo Stato membro richiedente nel quale è stata presentata la nuova domanda sia tenuto a esaminarla al fine di assicurare che sia effettuato un esame della richiesta da parte di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 222, pag. 3).